

***Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung  
in der griechisch-römischen Antike***

(Palermo, 11-13 dicembre 2014)

1. Il convegno *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike* ha avuto luogo presso l'Università di Palermo tra l'11 e il 13 dicembre 2014 nello splendido contesto della Chiesa di Sant'Antonio Abate presso il Complesso monumentale dello Steri. L'edificio, che tra 1600 e 1782 ospitò il tribunale della Santa Inquisizione e nei cui sotterranei si conservano ancora molti e stupefacenti disegni dei condannati, oggi è la splendida sede del rettorato dell'Università degli Studi di Palermo e mai alcun contesto avrebbe potuto rivelarsi più adatto ad ospitare un convegno incentrato sul tema della sanzione e volto ad affrontare le complicate dinamiche di interazione tra sfera giuridica e sfera religiosa nel mondo antico.

Nato dalla volontà di rendere visibile tramite un incontro di studi la costante collaborazione tra università italiana e università tedesca, il convegno si è reso possibile grazie alla collaborazione del Bundesministerium für Bildung und Forschung, del DAAD, dell'Università di Palermo e del comitato scientifico, nelle persone di Daniela Bonanno (Palermo), Peter Funke (Münster) e Matthias Haake (Münster). La volontà degli organizzatori si è diretta nel coinvolgere prevalentemente giovani studiosi formati in università italiane e tedesche che nel loro percorso accademico si fossero resi partecipi di un intenso scambio scientifico e interculturale. Proprio con questo spirito la giornata si è aperta con le parole del Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell'Università di Palermo, Girolamo Cusimano, intervenuto in rappresentanza del Rettore, e della Direttrice del Dipartimento Culture e Società, Maria Concetta Di Natale. A seguire il saluto del console onorario della Bundesrepublik Deutschland (e ordinario di Diritto penale presso la Scuola di Giurisprudenza) Vincenzo Militello ha voluto ribadire come la collaborazione interculturale sia la via da prediligere per il progresso dell'università e delle scienze umanistiche in particolare.

2. Dopo alcune parole di saluto di Daniela Bonanno, la quale ha ripercorso la genesi del progetto e ricordato i legami tra Università di Palermo e Westfälische Wilhelms Universität Münster, il convegno ha avuto inizio sotto la presidenza di Hans-Joachim Gehrke (Freiburg i.Br.) con l'intervento di Peter Funke (Münster) dal titolo *Was die Amphiktyonie im Innersten zusammenhält. Überlegungen zum Wechselspiel von Religion und Politik in zwischenstaatlichen Verfahren im frühen Griechenland*. La relazione ha messo in luce come in ambito greco non ogni *Kultgemeinschaft* formatasi intorno ad un santuario implicasse necessariamente l'esistenza di un'anfizionia. Il termine indica infatti una precisa forma di consociazione che trova il suo elemento fondante nell'istituzionalizzazione di un determinato territorio in funzione di una lega sacrale i cui membri sono politicamente indipendenti e non necessariamente legati tra loro sotto il profilo etnico. Molti santuari della Grecia centrale e del Peloponneso riunivano comunità etnicamente omogenee e con ciò riaffermavano la loro stretta affinità politica e religiosa. Non per questo esse devono essere considerate anfizionie. Un'anfizionia presupponeva

invece l'esistenza di rapporti interstatali tra comunità differenti. Esse nacquero, già in epoca arcaica, dal tentativo di superare la frammentazione politica tipica della Grecia e costituirono dunque la prefigurazione delle forme federali di epoca classica e ellenistica.

I lavori sono proseguiti con la relazione di Nicola Cusumano (Palermo) *Sanzione religiosa, procedimenti giuridici e disincanto in Tucidide: il dramma di Platea*. L'intervento ha preso le mosse dal racconto tucidideo della catastrofe di Platea. La narrazione del traumatico assedio, oltre a essere di eccezionale intensità, costituisce una riflessione sottile sugli incerti confini tra politica e morale e sull'ambiguità e i rischi delle parole e del discorso pubblico. Il testo suggerisce come non esista politica al di fuori del *logos*, ossia della parola pubblica. Dove non ci fu politica non esistette alcuna possibilità di intervento né di costruire delle azioni morali. Le sanzioni religiose e i procedimenti giudiziari invocati di volta in volta da diversi protagonisti della narrazione sono sottoposti da Tucidide ad una riflessione corrosiva che ne smaschera ogni tentativo di dissimulazione.

A seguire, sotto la presidenza di Nicola Cusumano, l'intervento di Daniela Bonanno (Palermo) *Rappresentazioni divine della giustizia nel mondo greco: il caso di Nemesis*. Prendendo spunto da un articolo di Károly Kerényi del 1950 dal titolo *Aidos und Themis* la relatrice ha condotto una riflessione sulla specifica forma di giustizia che i Greci definivano *dike*. Dopo un confronto con le espressioni della *nemesis* in Omero, in cui il termine indica la disapprovazione sociale, l'analisi si è concentrata su due passi, uno delle *Opere e i Giorni* e l'altro della *Teogonia* di Esiodo, in cui Nemesis appare dotata di un corpo e di prerogative divine. I due passi sono stati letti alla luce della riflessione esiodea sulla giustizia, della particolare vicenda biografica del poeta e delle sue convinzioni religiose. L'indagine ha permesso di assegnare a Nemesis il ruolo di sanzione sociale esterna e di forza che coopera all'equilibrio e al buon funzionamento di *dike*. Essa stabilisce il limite e le frontiere che regolano l'agire sociale dell'uomo.

Ha concluso la mattinata l'intervento di Giovanni Ingarao (Palermo), *Se a grandi ingiustizie corrispondono grandi punizioni. Alcune riflessioni sulla sanzione divina in Erodoto*. L'analisi è partita dal passo erodoteo nel quale Serse annuncia ai notabili persiani di voler conquistare la Grecia ottenendo oltre alla gloria e alla possibilità di conquistare terre fertili anche ἄμα τιμωθήν τε καὶ τίσις. Nell'ottica di Serse i Greci avrebbero pagato al cospetto degli dei per le loro azioni ingiuste. Il relatore si è interrogato sull'ideale retributivo espresso dai due vocaboli scelti da Erodoto e sulla possibilità di stabilire se lo storico individui una chiara distinzione tra l'atto punitivo e quello meramente ritorsivo. Un'attenta analisi sul lessico della sanzione divina in Erodoto stabilisce che Τίσις e τιμωθήν indicano normalmente una pena sovranaturale contro chi viola le norme morali e religiose della comunità. Il loro utilizzo implica dunque, anche là dove non sia esplicitamente menzionato, una colpa commessa contro il divino.

3. I lavori sono ripresi nel primo pomeriggio sotto la presidenza di Peter Funke con l'intervento di Marie Drauschke (Münster) dal titolo ... καὶ στησαι ἐς τὸ ἱερόν. *Überlegungen zur Aufstellung zwischenstaatlicher Vereinbarungen in Griechischen Heiligtümern*. La relazione si è concentrata sulla sanzione religiosa come uno dei possibili fattori che motivarono la redazione di accordi interstatali nell'ambito dei santuari. Il problema centrale che è stato messo in luce è quello di stabilire quale fosse il potenziale

del meccanismo della sanzione propria dei luoghi di culto e come essa venisse utilizzata come forma di garanzia nei rapporti interstatali. Vicino alla generica funzione di protezione attribuita alla divinità sono infatti documentate forme di istituzionalizzazione delle sanzioni religiose a protezione degli accordi. È il caso del trattato tra Anaitoi e Metapioi (IvO 10) in cui emerge chiaramente come l'accordo politico necessitasse di una legittimazione conseguibile solo tramite una garanzia di carattere religioso.

A seguire l'intervento di Anna-Sophie Aletsee (Münster) sul tema *Der Triumph des Transgressors. Plutarch, Alexander der Große und die Pythia* (Plut. Alex. 14, 6). Un aneddoto della vita di Alessandro di Plutarco narra come Alessandro abbia costretto la Pizia a produrre un oracolo violando così le più normali regole di rispetto alla sacralità dell'istituzione e rimanendo nonostante ciò impunito. Un confronto con altre fonti che riportano lo stesso aneddoto, quale il racconto di Filomelo in Diodoro (16, 27, 1), e con altri aneddoti simili narrati dallo stesso Plutarco (Alex. 18, 1-4; Alex 25, 1-4) mostra come Plutarco abbia scelto di sfruttare il motivo del trasgressore per presentare Alessandro come nuova una figura letteraria al confine tra monarca assoluto ed eroe.

La giornata è proseguita con la relazione di Matthias Haake (Münster), *Asebie als Argument. Zur religiöse Fundierung politischer Prozesse im klassischen und hellenistischen Griechenland am Beispiel von Philosophenprozesse und -vertreibungen*. L'intervento si è incentrata sui processi contro i filosofi tra V e II a.C. ad Atene e in altre città della Grecia. Socrate non fu infatti il solo ad essere imputato con l'accusa di *asebeia*, bensì condivise questo destino con altri filosofi quali Anassagora, Protagora, Aristotele e Teofrasto. Il relatore ha quindi individuato gli aspetti che, al di là delle motivazioni politiche che innescano questi processi, consentirono ai giudici di istituire un procedimento legittimo dal punto di vista della violazione dei principi religiosi delle comunità coinvolte.

Ha presieduto la seconda sessione del pomeriggio Detlef Liebs (Freiburg i.Br.) che ha subito dato la parola a Katharina Knäpper (Münster). La sua relazione, *Eusebie als Argument in Asyliendokumenten des 3. und 2. Jh.s. v. Chr.*, ha trattato dei meccanismi di tutela dei territori considerati sacri e adibiti ad *asulos*. La documentazione proveniente per lo più da testimonianze epigrafiche di III e II secolo a.C. dall'Egeo e dall'Asia Minore occidentale dimostra come il principio religioso che regolava il comportamento delle comunità che riconoscevano l'*asulos* fosse definito *eusebeia*, parola che inglobava al suo interno tutta una serie di prescrizioni religiose riconosciute dai contraenti dell'accordo sull'*asulos*. L'*eusebia* deve essere dunque intesa come il principio e il fondamento religioso sul quale si fonda l'interazione politica tra individui e comunità.

L'ultima parte del pomeriggio si è aperta con la relazione di Klaus Zimmermann (Münster) sul tema *Methodische Vorüberlegungen zur historischen Auswertung von leges sacrae: Definition. Raum. Kommunikation*. La questione proposta riguarda la definizione del termine *leges sacrae*, un problema tanto più urgente quanto le raccolte epigrafiche specificamente dedicate a questo tema continuano ad arricchirsi di documenti senza che esistano delle chiare linee guida che permettano con certezza e rigore di includere o escludere un testo dalla categoria di *leges sacrae*. Il relatore ha dunque proposto l'introduzione di nuovi formali criteri, incentrati sull'aspetto giuridico dei testi, che permettano un approccio metodologico finalmente coerente ed efficace.

A seguire, Claudio Biagetti (Roma Tre / Münster) ha svolto *Riflessioni sulla legisla-*

zione religiosa di Cuma eolica. Come il precedente anche questo contributo è partito da una riflessione di carattere metodologico ed ha evidenziato come nell'ultimo decennio si siano succeduti vari tentativi di definire l'articolazione interna dei documenti legali o para-legali di contenuto religioso ricercando un efficace criterio di classificazione. Gli orientamenti attuali della ricerca privilegiano una sistematizzazione tipologica del materiale normativo a carattere sacro e limitano il campo alla sola documentazione epigrafica. Il relatore ha messo in evidenza come un approccio "localistico" allo studio di tali materiali consenta di esaminare le testimonianze storiche nel loro complesso. Un esempio è costituito dalla legislazione di Cuma eolica i cui testi normativi sono riconducibili a tre ambiti (tutela delle aree sacre, adulterio, prassi sacrificale). Lo studio di questi materiali rileva dei tratti ricorrenti nell'articolazione interna dei singoli provvedimenti e conferma la centralità delle autorità secolari nella regolamentazione della vita religiosa della *polis*.

Ha chiuso la prima giornata di studi la relazione di Lucia Corso (Enna 'Kore'), *Il principio di laicità in Italia*. Con una fuga cronologica in avanti, a conclusione della prima parte del convegno, Lucia Corso ha evidenziato come in Italia il principio di laicità sia inteso prevalentemente in "negativo", definito cioè non per se stesso, ma in funzione della religione. Il principio di laicità sembra non possedere in sé delle caratteristiche fondanti e definibili che ne facciano un principio indipendente dai principi religiosi. La relatrice ha dunque auspicato un ripensamento del concetto stesso di laicità che permetta di farne uno strumento sociale e politico autosufficiente.

4. La giornata di venerdì 12 dicembre è aperta con la prima sessione del convegno dedicata a sanzioni giuridiche e religiose in ambito romano.

Il primo intervento è stato di Detlef Liebs, *Göttliche Sanktionen im römischen Verfahrensrecht*. Il relatore ha trattato di giuramento e spergiuro nel diritto di Roma arcaica mettendo in luce come i pontefici utilizzassero la paura di una sanzione religiosa a seguito di violazioni di giuramento come un mezzo per semplificare e dirimere determinate tipologie di liti e dissidi. Le Dodici Tavole recepirono questo tipo di impostazione, in particolare nell'ambito dell'inasprimento delle sanzioni riguardanti i debiti. Anche in seguito il pretore conservò la possibilità di usare il giuramento per semplificare o accelerare i procedimenti. Alla fine della Repubblica e con il principato la paura dinanzi alla possibilità di una sanzione divina divenne sempre più debole, tuttavia il giuramento conservò il suo ruolo centrale nell'ambito del rispetto dovuto alla comunità cittadina. In questa fase alcune procedure legate ai giuramenti divennero obsolete, ma non tutte e in particolare conservarono un ruolo centrale i giuramenti volontari prelati per accorciare la deposizione delle testimonianze. Giustiniano, fra gli altri, fece un ampio utilizzo del giuramento, pur se reinterpretato in chiave cristiana.

I lavori sono proseguiti con l'intervento di Alessandro Saggioro (Roma 'La Sapienza') con una relazione dal titolo *Continuità e discontinuità nel trattamento giuridico della magia*. Il relatore si è inserito in quella tradizione di studi che ha voluto storicizzare e contestualizzare le tipologie di comportamento ascrivibili alla sfera della magia. La magia, in questa sede considerata come un prodotto specifico dell'Occidente, fu soggetta a procedimenti sanzionatori dall'epoca arcaica fino al regno di Costantino, pro-

cedimenti che sono andati a formare una vera e propria tradizione giuridica. Il relatore ha dunque analizzato la dimensione temporale delle prescrizioni legislative e delle tradizioni ad esse collegate e ripercorrendone i momenti salienti (XII Tavole, *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, il *senatusconsulto* emanato durante il consolato di Pomponio e Rufo, l'editto contro i Manichei di Diocleziano e, infine, le norme raccolte nel Codice di Teodosio) ha ricostruito i momenti di continuità e di discontinuità di questa lunga tradizione giuridica.

5. I lavori della mattinata sono continuati, sotto la presidenza di Rosalia Marino (Palermo) con l'intervento di Annarosa Gallo (Bari), *Ius sacrum e municipalia sacra*. La relazione si è incentrata sulla ricezione dei *sacra* appartenenti a comunità che avevano acquisito la cittadinanza romana. Tale provvedimento veniva emanato dai pontefici su deliberazione del senato e in alcuni specifici casi tali *sacra* entravano a far parte dei *sacra populi Romani*. È possibile ricostruire l'iter di questa prassi considerando da un lato l'esempio del culto lanuvino-romano di *Iuno Sospes* e dall'altro le modalità di ricezione dei *sacra* da parte di comunità municipali estinte giuridicamente. La relatrice ha nello specifico trattato il caso degli Anagnini e dei Campani. I primi, divenuti singolarmente cittadini romani, conservarono la loro individualità di comunità solo dal punto di vista sacrale. Per quanto riguarda i Campani, invece, la ricezione del culto di *Diana Tifatina* non fu promossa nel 338 a.C. con la concessione della cittadinanza, bensì nel 211 a.C. con la soppressione giuridica della comunità. In questo caso il culto fu fondato su nuove basi ed accolto tra i *sacra populi Romani*, anche se decentrato rispetto a Roma. L'indagine sui *sacra municipalia* fa scorgere dunque l'esistenza di un diritto sacro municipale e, sotto il punto di vista sacrale, di una "Roma al di fuori di Roma".

A seguire la relazione di Alessia Terrinoni (Roma 'IISA'), *Reprimendis flammis, azioni giuridiche e innovazioni culturali a seguito degli incendi di Roma*, in cui si è messo in luce come il fenomeno degli incendi a Roma debba essere inserito e studiato con gli strumenti e le metodologie utilizzate negli studi sulle catastrofi nel mondo antico. Tale approccio permette infatti di spiegare come l'incendio potesse essere considerato da un lato come frutto di un *dolus* o di una disattenzione e per questo essere punito con gli strumenti del diritto, dall'altro potesse essere inteso come un *prodigium* e perciò dovesse essere seguito da tutta una serie di pratiche religiose e adempimenti culturali. Tali pratiche nel corso della storia di Roma si andarono evolvendo parallelamente all'evoluzione del diritto in materia antincendiaria. In particolare, l'analisi di un passo di Cassio Dione (Dio 50.10) permette di considerare come per lo stesso incendio esistesse una doppia possibilità di interpretazione (causa umana e causa divina) e come l'aspetto della repressione giuridica non entrasse in conflitto con gli aspetti religiosi.

La sessione è proseguita con l'intervento di Pierangelo Buongiorno (Lecce / Münster), *Pronunce senatorie in materia di culti orientali e divinazione tra repressione criminale e normazione (I-II d.C.)*. Nell'ambito di un più ampio progetto di studio palinogenetico delle deliberazioni senatorie avviato presso l'*Institut für Rechtsgeschichte* di Münster il relatore ha preso in considerazione alcuni esempi di pronunce senatorie in ambito di diffusione di culti orientali, principalmente a Roma e nella *terra Italia*. Un'analisi dettagliata di casi relativi ai principati di età giulio-claudia, flavia e antonina Tiberio dimostra

come le esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico, la tutela degli antichi culti e la necessità di accogliere e integrare alcuni culti provenienti dall'Oriente avessero inaugurato nuove dinamiche anche per quanto riguarda il comportamento del senato, che dovette adattarsi al progressivo mutamento di costumi e alla variazione del corpo civico.

L'ultimo intervento della sessione mattutina è stato quello di Lisa Stratmann (Münster): *Concilium Germanorum. Eine germanische Volksversammlung zwischen Politik und Religion*. Dopo aver illustrato, sulla base di Tacito, le caratteristiche delle forme assembleari esistenti presso i popoli germanici già dal I a.C. ed averne individuato la doppia natura, militare e religiosa, nell'interazione di *principes* e *sacerdotes*, la relatrice ha rilevato come i *concilia* germanici siano interpretabili come una proiezione costruita dalle fonti dell'istituzione romana dei *comitia*. Ha richiamato dunque alla prudenza nell'individuare nel potere dei collegi germanici di sanzionare (giuridicamente e religiosamente) i propri sottoposti un procedimento proprio di tali popolazioni e ha ricostruito, fornendo un parallelo con studi analoghi dedicati alle assemblee galliche, gli elementi di proiezione delle istituzioni romane su quelle germaniche.

6. Ha aperto la sessione del pomeriggio l'intervento di Laura Mecella (Roma 'Europea'), *La persecuzione anticristiana di Valeriano: aspetti e problemi*. La relatrice ha trattato della persecuzione di Valeriano quale prima operazione persecutoria sistematica condotta da un imperatore romano. Essa superò le intenzioni dell'editto di Decio del 249 e anticipò la Grande Persecuzione del 303. Sia Decio, sia Valeriano mirarono a smantellare il sistema organizzativo della chiesa e ad epurare l'apparato statale dai cristiani, in particolare, tra i laici, senatori e cavalieri. In questa scelta Valeriano, più che da scelte economiche, parve mosso da istanze religiose nel tentativo di eliminare con i *viri nefasti* l'empietà che non permetteva di restaurare la *pax deorum*. Solo con Gallieno sarebbe tornata la pace per la chiesa, quando l'imperatore a seguito della battaglia di Edessa cercò di riacquisire consenso anche con l'appoggio dei cristiani.

I lavori sono continuati con la relazione di Giorgio Ferri (Toulouse 'J. Jaurès' – Équipe Erasme), *L'ultima danza dei Salii: la disciplina delle sanzioni giuridiche ai pagani nel libro XVI del Codex Theodosianus*. Il relatore ha trattato del tema della resistenza e dell'adattamento dell'élite pagana al diffondersi della religione cristiana prendendo in considerazione in caso particolare dei Salii, antico collegio sacerdotale tradizionalmente formato da giovani patrizi romani. L'analisi ha preso le mosse da *CIL* VI 2158, iscrizione di IV secolo che ricorda il restauro di *mansiones* dei Salii da parte di due pontefici. In assenza del loro *maximus* i pontefici agivano infatti autonomamente cercando di dare seguito ai riti tradizionali e restaurando gli antichi edifici, come in questo caso. Un'analisi di alcune leggi contenute del XVI libro del Codice di Teodosio ha infine contribuito a ricostruire il processo di cambiamento interno all'élite di Roma, che tra azioni e reazioni, resistenze e compromessi portò inevitabilmente alla conversione.

È seguito il contributo di Alistair Filippini (Palermo), *Legislazione imperiale e processi giudiziari per crimini religiosi nell'Oriente romano tardoantico (IV- VI d. C.): fonti letterarie e fonti epigrafiche a confronto*. Il relatore è partito dalle fonti letterarie di epoca tardoantica e in particolare dalle grandi codificazioni legislative per delineare il quadro delle direttive generali espresse dall'autorità imperiale in materia di persecuzio-

ne di crimini religiosi. La preziosa testimonianza di alcuni autori, tra i quali Ammiano Marcellino, Procopio, Giovanni di Efeso forniscono resoconti di vicende giudiziarie che si legano alla repressione religiosa, ma l'angolazione dalla quale essi osservano è quella della corte imperiale e dell'apparato burocratico della sua cancelleria. Solo l'integrazione di queste fonti con le testimonianze provenienti dall'epigrafia e in particolare dall'Anatolia (Efeso, Sardi, Tripoli al Menandro) può restituire la complessità del quadro legislativo vigente e delle sue applicazioni a livello locale. Un approccio localistico, teso a ricostruire le voci dei governatori locali e le ragioni dei condannati è considerata perciò la premessa essenziale per ricostruire il quadro delle interazioni tra sfera del diritto e della religione nel Tardoantico.

L'ultimo intervento della giornata è di Eva-Maria Kuhn (Köln), "*When justice will not fail*". *Der kirchliche Rechtsgang in der Spätantike*. La relatrice ha preso spunto da un articolo di Jan Assmann del 1992 (*When justice fails: jurisdiction and imprecation in Ancient Egypt and the Near East*, in *JEA*. 78, 1992, 149-62) per tornare sul rapporto tra maledizione, spergiuo e diritto. Il fallimento del sistema giuridico in alcuni suoi specifici aspetti poteva innescare l'adozione di pratiche religiose, di giuramenti e di maledizioni che ovviassero a tali lacune o inefficienze rivolgendosi a cosiddetti "metaphysical agents". La relazione si è quindi concentrata su specifici aspetti di interazione tra sfera giuridica e sfera religiosa facendo riferimento in particolare ad alcuni procedimenti avvenuti nel Tardoantico non in ambito pagano, bensì in seno alla Chiesa.

7. A conclusione del convegno, dopo un'ampia discussione e i doverosi ringraziamenti agli organizzatori, sono stati Peter Funke e Matthias Gehrke a trarre le somme di due giorni di intenso scambio scientifico. Funke ha rinnovato la sua fiducia nelle possibilità della cooperazione tra università europee per la costruzione di progetti ambiziosi condivisi da studiosi di diversa provenienza. Gehrke ha ripercorso fedelmente ogni tappa del convegno riuscendo ad individuare l'apporto più nuovo e significativo di ogni relazione svolta nel corso dei due giorni di lavoro. Egli ha individuato il terreno comune e i connettivi creatisi grazie a tanti interventi di carattere diverso per metodologia e arco cronologico trattato e ha mostrato come la scelta del tema della sanzione, quale argomento centrale del convegno, sia stata una felice intuizione. Su di essa si è potuta rivolgere l'attenzione di storici, letterati e giuristi che unendo i saperi specifici delle loro discipline hanno potuto costruire un terreno comune di dialogo e di approfondimento. La tavola rotonda del giorno seguente ha permesso infine ai partecipanti di individuare le prospettive e le piste di ricerca da seguire per dare un seguito all'esperienza scientifica del convegno. Prima tappa di questo percorso sarà la pubblicazione degli atti che avverrà entro la fine dell'anno.

Alessia Terrinoni  
 (Istituto Italiano per la Storia Antica)  
 terrinonialessia@gmail.com